



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 416

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 11 giugno 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) Pag. 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria (1^a pomeridiana) Pag. 6

Plenaria (2^a pomeridiana) » 14

5^a - Bilancio:

Plenaria » 18

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) » 27

Plenaria (pomeridiana) » 32

7^a - Istruzione:

Plenaria » 38

11^a - Lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55) » 40

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 41

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 52

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria Pag. 59

Ufficio di Presidenza » 60

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	61
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	62

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	63
---------------------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Giovedì 11 giugno 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 giugno 2015

Plenaria

212^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) MARCUCCI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) LUMIA ed altri. – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) SACCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) ROMANO ed altri. – *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

– e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore AIROLA (*M5S*), in apertura di seduta, auspica, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che l'esame del provvedimento possa concludersi nel più breve tempo possibile.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) illustra gli emendamenti a propria firma presentati in relazione ai Titoli I e II del testo unificato in esame. L'emendamento 1.1153 è volto ad introdurre il comma *2-bis* all'articolo 1 del testo unificato al fine di rendere applicabili all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni codicistiche in materia di formalità preliminari del matrimonio. Con l'emendamento 1.1525 si intende inserire – al comma 6 dell'articolo 1 del testo unificato – una previsione che consenta ai figli, anche adottivi, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di assumere il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e di trasmettere ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. Con l'emendamento 1.1526, in materia di cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso – interamente sostitutivo dell'articolo *156-bis* del codice civile – attraverso l'inserimento del comma *6-bis* all'articolo 1 del testo unificato, si prevede che il giudice possa vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile l'uso del cognome dell'altra ovvero possa autorizzare un coniuge ovvero una delle parti a non utilizzare il cognome dell'altra, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio. L'emendamento 3.992 – così come l'emendamento 7.145 – è invece volto ad estendere anche alle unioni civili la previsione dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. L'emendamento 7.152 – recante introduzione al comma 1 dell'articolo 7 del testo unificato della lettera *d-bis*) – è finalizzato ad estendere anche alle unioni civili il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, mentre l'emendamento 7.165 mira ad escludere il Ministero della salute dai soggetti competenti per l'adozione dei decreti legislativi di regolamentazione dell'unione civile, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nel predetto articolo 7. Passando in rassegna gli emendamenti relativi al Titolo II – recante disciplina della convivenza – il senatore Orellana illustra l'emendamento 10.4, così come riformulato in un nuovo emendamento 10.4 (testo 2) – pubblicato in allegato – con il quale si intende sostituire il comma 1 dell'articolo 10 del testo unificato – in materia di diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione – consentendo al convivente di fatto superstite l'esercizio del diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età, delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Quest'ultima specificazione è presente anche nell'emendamento 10.6. L'emendamento 16.31 – modificativo del comma 1 dell'articolo

16 del testo unificato in materia di contratto di convivenza – è volto ad includere anche l'eventuale cessazione dei rapporti patrimoniali della vita in comune dei conviventi di fatto nel contenuto del contratto di convivenza. L'emendamento 18.68, infine, è finalizzato a modificare il comma 3 dell'articolo 18 del testo unificato – in materia di risoluzione del contratto di convivenza – in modo da estendere da trenta a novanta giorni il termine minimo per la dichiarazione di recesso concesso al convivente per lasciare l'abitazione, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene per illustrare le proprie proposte emendative all'articolo 1 del testo base, riservandosi di intervenire successivamente per illustrare le proposte sugli altri articoli.

L'emendamento 1.3 è volto a sopprimere il titolo I del Testo Unificato, che a suo avviso determina, nei fatti, una equiparazione dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio. Alle unioni civili sono infatti estese, nel testo in esame, quasi interamente le disposizioni del codice civile relative al matrimonio, ad eccezione dell'istituto dell'adozione, rispetto al quale peraltro si prevede la possibilità di accesso in relazione ai figli del *partner*. Pur condividendo l'esigenza di un intervento legislativo al fine di garantire i diritti dei conviventi, non ritiene che tale obiettivo sia realizzato in modo congruo e condivisibile dal testo in esame, né che la strada intrapresa sia compatibile con la specificità della nozione di matrimonio, intesa come unione tra un uomo e una donna sia in base ai principi costituzionali vigenti sia quale fenomeno sociale la cui genesi preesiste al dato normativo.

Inoltre, è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale che non si determini alcuna irragionevole differenziazione di trattamento rilevante *ex* articolo 3 della Costituzione a non equiparare fenomeni affatto diversi, quali sono appunto l'unione tra persone dello stesso sesso e il matrimonio. Né la normativa europea impone alcuna estensione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Questo non toglie peraltro che non si possa ravvisare l'esigenza di intervenire in via legislativa allo scopo di assicurare una organica armonizzazione della congerie di provvedimenti settoriali adottati in questi anni sulle stabili convivenze. Tuttavia tale risultato poteva essere conseguito in maniera assai più efficace attraverso un testo unico sulle convivenze, come quello presentato in data 21 gennaio 2015 dal senatore Sacconi con l'Atto Senato n. 1745, che richiama ed armonizza disposizioni vigenti che riguardano gli aspetti più disparati e con modalità persino più incisive del testo base adottato dalla Commissione: dall'assistenza sanitaria all'amministrazione di sostegno, dalla tutela e cura all'assistenza carceraria, alla tutela civilistica e molto altro.

L'emendamento 1.18 è volto a sostituire interamente l'articolo 1 del testo unificato, prevedendo l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per le parti di una convivenza di fatto che la vogliano registrare, ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 223 del 1989; contenuto analogo ancorché più circoscritto presenta l'emendamento 1.45. L'emendamento 1.21 propone la soppressione del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che prevede nei fatti l'omologazione dell'unione civile al matrimonio attraverso la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La proposta 1.857 mira alla soppressione, al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, della previsione circa la presenza di due testimoni nella registrazione dell'unione civile.

La proposta 1.878 inserisce un comma 1-*bis* finalizzato a definire gli effetti anagrafici della convivenza quale unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

L'emendamento 1.1156, così come riformulato nell'emendamento 1.1156 (testo 2) – pubblicato in allegato – prevede una sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 armonizzata alla procedura di registrazione anagrafica della coppia di fatto.

L'emendamento 1.1219 – recante modifiche all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del testo base – propone di abrogare le deroghe al divieto di contrarre l'unione in presenza di minori al fine di assicurare loro maggiore tutela. La proposta 1.1262 propone una modifica alla successiva lettera *d*) per rendere il testo più armonico.

Anche l'emendamento 1.1456 si muove nella linea della differenziazione tra matrimonio e unione civile, la quale andrebbe piuttosto regolata secondo il principio della registrazione anagrafica che pertanto non richiede la presenza di testimoni, né delle loro specifiche anagrafiche. La proposta 1.1498, di cui viene presentata una versione corretta – pubblicata in allegato – è volta a modificare il comma 6 dell'articolo 1, eliminando il riferimento allo «stato vedovile» ed alle «nuove nozze» – che sono espressioni tipicamente riferibili all'istituto matrimoniale e quindi non appropriate al contesto in oggetto – e prevedendo che il cognome possa essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale.

Il senatore LUMIA (*PD*) esprime, anche a nome del proprio gruppo parlamentare, profonda condivisione sull'impostazione di fondo che caratterizza il testo base. I pochi, mirati, emendamenti presentati dai senatori del gruppo esprimono altresì la necessità di esaminare in tempi congrui un provvedimento di estrema importanza per l'Italia, anche alla luce del grave ritardo rispetto ad altri Paesi nel dare riconoscimento legislativo ai diritti spettanti alle persone dello stesso sesso. A tale riguardo rammenta che ben tredici paesi europei – tra i quali la cattolicissima Spagna – hanno legalizzato il matrimonio tra persone omosessuali, mentre altri paesi tra cui la Germania hanno riconosciuto in via legislativa l'istituto delle unioni civili. L'obiettivo che, con il testo base, si intende perseguire rappresenta dunque una esigenza ormai ineludibile della politica – a prescindere dalla natura progressista o conservatrice dei rispettivi schiera-

menti – rispetto ad istanze provenienti dalla società civile che non possono più rimanere inascoltate. Tutto questo anche per evitare di assumere posizioni di retroguardia rispetto all’incessante elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti civili e sociali delle persone. Osserva che, nel testo unificato, l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso mantiene una fisionomia profondamente diversificata rispetto al matrimonio – quanto a denominazione, natura e presupposti –, pur contenendo rinvii interni a disposizioni del codice civile in materia matrimoniale. Tra gli elementi caratterizzanti il titolo I occorre altresì segnalare il riconoscimento dell’adozione in casi particolari – la cui previsione è resa necessaria anche alla luce delle recenti pronunce dei giudici di primo grado – nonché l’estensione della pensione di reversibilità alle unioni civili, i cui costi presuntivi non dovrebbero risultare così significativi, come anche rilevato in uno studio condotto dall’INPS e risultante da documenti ufficiali pervenuti alla Commissione. Per quanto riguarda infine gli emendamenti riferiti al titolo II del testo unificato, il senatore Lumia esprime l’auspicio che si possano registrare convergenze trasversali, in quanto il testo base non presenta significative differenze di sostanza rispetto a testi alternativi presentati in materia di convivenze di fatto. Al contrario, le proposte provenienti da altre forze politiche sono volte a garantire tutela alle convivenze di fatto in maniera ancora più incisiva di quanto proposto dal testo proposto dalla relatrice.

Il senatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) rileva, in via preliminare, come gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo di appartenenza siano caratterizzati da un’impostazione comune, volta a definire il testo in esame nel senso di una ricognizione dei diritti riconosciuti ai conviventi – in un quadro peraltro di maggiore certezza, organicità e completezza – suscettibile di assicurare una regolamentazione pubblica della materia nel rispetto dei limiti derivanti sia dalla Costituzione, sia da una tradizione giuridica più che secolare.

In questo quadro generale la sua parte politica si dichiara, quindi, contraria a qualsiasi soluzione volta ad equiparare sostanzialmente al matrimonio altre forme di unione civile, a consentire l’adozione al di fuori del contesto della famiglia tradizionale, nonché ad estendere alle proposte nuove forme di unione provvidenze pubbliche che, nel quadro normativo vigente, sono riservate appunto alla famiglia tradizionale.

In termini più specifici il senatore Sacconi rileva come la sua parte politica sia contraria, escludendo sul punto qualsiasi possibilità di mediazione, a soluzioni comunque configurate che prevedano per forme di unione di due persone dello stesso sesso la «registrazione pubblica», nel presupposto che il riconoscimento di questa costituirebbe ineludibilmente il presupposto di successivi interventi giurisprudenziali che finirebbero per determinare sul piano giuridico quell’equiparazione con l’istituto del matrimonio che la sua parte politica ritiene inaccettabile per le ragioni già esposte.

Sul tema delle adozioni la contrarietà alla cosiddetta *stepchild adoption* – consentita dal testo all'esame della Commissione – è sotto un certo aspetto ancora più determinata di quella nei confronti dell'ammissibilità dell'adozione legittimante, che è invece esclusa dal testo medesimo. Consentire l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 significherebbe, nella realtà dei fatti, permettere l'adozione di bambini che non sarebbero, nella generalità dei casi, figli dell'altro componente dell'unione, ma piuttosto il frutto del ricorso alla maternità surrogata, e cioè ad una pratica che la sua parte politica giudica razzista e classista e che corrisponde a un'idea di commercio dell'umano del tutto inaccettabile. Per la sua parte politica inoltre rimane un postulato irrinunciabile che i diritti dei minori devono comunque prevalere sui pur comprensibili desideri degli adulti.

Per quanto concerne il tema dell'estensione ai componenti delle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni concernenti l'attribuzione della pensione di reversibilità, il senatore Sacconi ricorda che, attualmente, il costo delle pensioni di reversibilità incide sul bilancio dello Stato per non meno di 40 miliardi di euro annui – l'Italia è il primo Paese al mondo per l'incidenza sul prodotto interno lordo di questa specifica spesa previdenziale – e che la copertura di un'estensione dell'ambito di operatività della normativa in questione dovrebbe avere una proiezione temporale certamente superiore a dieci anni, dovendo consentire di ipotizzare i costi a regime della predetta estensione ed essendo di tutta evidenza che previsioni fondate sul presupposto che a queste nuove forme di unione accedano persone con non più di cinquant'anni non possono collocare il momento in cui è possibile determinare gli oneri a regime nel 2016 o comunque a distanza di pochi anni (in un simile arco temporale il numero dei decessi presumibili non può non essere contenuto). Peraltro una simile impostazione non tiene conto di quello che è, invece, un rischio altamente prevedibile, e cioè il rischio di comportamenti strumentali in cui il ricorso all'unione civile è solo strumentale all'ottenimento della pensione di reversibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata alla ore 17.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14, 197, 239, 314, 14, 909, 1211, 1231, 1316, 1360,
1745, 1763**

Art. 1.

1.1156 (testo 2)

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1498 corretto

DI BIAGIO

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

Art. 10.**10.4 (testo 2)**

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

Plenaria**213^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

- (14) **MANCONI e CORSINI.** – *Disciplina delle unioni civili*
- (197) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- (239) **GIOVANARDI ed altri.** – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- (314) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- (909) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- (1211) **MARCUCCI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- (1231) **LUMIA ed altri.** – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- (1316) **SACCONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di unioni civili*
- (1360) **Emma FATTORINI ed altri.** – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- (1745) **SACCONI ed altri.** – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- (1763) **ROMANO ed altri.** – *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e **petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore **SACCONI (AP (NCD-UDC))**, rifacendosi alle considerazioni già svolte, ribadisce che l'estensione alle istituende unioni civili delle norme in tema di pensione ai superstiti rischia di creare problemi

alla sostenibilità economica dell'attuale sistema di solidarietà sociale, sottolineando ulteriormente come le previsioni di spesa – per poter essere utili ai fini della determinazione di una copertura idonea a garantire tale sostenibilità – debbano necessariamente estendersi per un arco temporale superiore ai dieci anni ed abbracciare un periodo adeguato al fine di individuare il momento in cui andrà a regime l'operatività dell'istituto in questione per le unioni civili. Dati tali presupposti ritiene che – a regime – una previsione di spesa plausibile si collochi su un livello pari a circa il 5 per cento della spesa previdenziale che – come già evidenziato – attualmente si attesta intorno ai 40 miliardi di euro annui.

Da ultimo il senatore Sacconi si sofferma sul titolo II del testo unificato in esame, evidenziando di non avere particolari rilievi sugli articoli da 8 a 15 e manifestando, invece, la propria contrarietà nei confronti delle previsioni di cui all'articolo 16, in quanto la previsione che il contratto di convivenza debba essere ricevuto da un notaio in forma pubblica e successivamente trasmesso al Comune di residenza per l'iscrizione all'Anagrafe rappresenta comunque una forma, seppur attenuata, di «registrazione pubblica» da respingere per le motivazioni da lui già svolte nella precedente seduta.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) giudica radicalmente non condivisibile la scelta, effettuata con il titolo I del testo unificato in esame, di introdurre nell'ordinamento un istituto con cui le unioni fra persone dello stesso sesso vengono sostanzialmente equiparate al matrimonio. Una simile scelta del legislatore si pone in radicale contrasto con il vigente quadro costituzionale e, ancor di più, con il dato pregiudiziale costituito dalla impossibilità fattuale di assimilare le unioni omosessuali alle unioni fra un uomo ed una donna, per la circostanza non contestabile che solo queste ultime presentano, in via ordinaria, quella potenzialità procreativa che nessun'altra unione può avere.

Il dibattito non ha fatto emergere ragioni che possano giustificare la scelta adottata con il testo in esame. Si è fatto riferimento alla esistenza di figli «interni» alla coppia, ma non vi è chi non veda, a prescindere dal fatto che questi figli interni alla coppia propriamente non sono, che se l'esigenza è quella di tener conto di legami affettivi maturati in contesti in cui un adulto si è per lungo tempo preso cura di un minore – le soluzioni possono essere ricercate in altro modo, intervenendo nel contesto delle adozioni in casi particolari. Ma ancor di più vale a questo proposito sottolineare come la rilevanza di questi casi non può che essere esigua, da un punto di vista numerico, se non altro per la decisiva ragione che la maggior parte dei minori hanno fortunatamente sia il padre, sia la madre, il che rende impossibile in questi casi l'adozione da parte di una terza persona. Questa è l'unica conclusione possibile, se le situazioni a cui si fa riferimento sono le situazioni in cui il minore ha perso uno dei genitori e quello superstite ha, successivamente, scelto di convivere con una persona dello stesso sesso, mentre il minore è ancora nei primi anni di vita per cui il nuovo convivente ha potuto seguirlo nel percorso di crescita.

Di converso non può in alcun modo ritenersi che siano meritevoli di tutela situazioni diverse – che sarebbero invece verosimilmente quelle che più frequentemente verrebbero in rilievo – in cui non ci si trova di fronte ad un minore che ha perso uno dei genitori, ma piuttosto ad un minore che è stato premeditatamente privato del padre o della madre.

Sotto un diverso profilo appare evidente al senatore Malan che l'introduzione di un istituto come l'unione civile si presti, nei fatti assai più del matrimonio, al rischio di un'utilizzazione strumentale al fine di ottenere ora la cittadinanza italiana, ora una pensione di reversibilità, ora benefici ulteriori che possano in qualche modo essere connessi al riconoscimento di tale forma di unione, con la conseguenza – a suo avviso da valutarsi in termini estremamente preoccupanti soprattutto nell'attuale momento storico – di poter determinare in concreto reazioni che porteranno ad un'ulteriore riduzione delle già poche tutele previste per la famiglia tradizionale.

Per quanto riguarda i profili specificatamente attinenti alla copertura finanziaria dell'estensione alle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni in materia di pensioni di reversibilità, il senatore Malan sottolinea come proiezioni di spesa limitate ad un arco temporale di dieci anni siano palesemente insufficienti. In realtà – come evidenziato dal senatore Sacconi – le previsioni di spesa dovrebbero estendersi su un arco temporale idoneo a includere il momento in cui l'estensione dell'istituto della reversibilità alle unioni civili andrà a regime e questo momento temporale è individuabile sottraendo alla prospettiva media di vita l'età media delle persone che, una volta approvata la legge, accederanno progressivamente all'istituto delle unioni civili. È di tutta evidenza che si tratta di proiezioni che – per essere seriamente valutabili – dovranno abbracciare un arco temporale oscillante tra i trenta ed i trentacinque anni.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) richiama innanzitutto l'attenzione sul carattere ampiamente strumentale del dibattito sulle unioni civili che, a suo avviso, ha assunto un carattere emergenziale del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni del fenomeno e alla reale entità dei problemi che asseritamente dovrebbero trovare una soluzione. Mentre nessuno si occupa dei problemi della famiglia – che gli sembra difficile negare interessino una assai più ampia parte della popolazione italiana – e mentre il Parlamento è chiamato a confrontarsi con temi di imponente portata, quali la riforma costituzionale e la riforma della scuola, gli riesce davvero incomprensibile come l'istituzione delle unioni civili possa essere considerata un'urgenza. Si vedrà, a questo riguardo, se ci sarà una calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in esame.

Nel merito l'oratore ritiene evidente la pretestuosità di alcune delle questioni, all'esigenza di intervenire sulle quali risponderebbe il testo in discussione.

Non gli risulta che ci siano violazioni gravi dei diritti degli omosessuali e, se tali violazioni vi fossero, l'attenzione che questi temi ricevono farebbe sì che le stesse verrebbero poste in adeguata evidenza. Di con-

verso non vede come non si possa essere seriamente preoccupati per il rischio di una utilizzazione strumentale del nuovo istituto, sia per ottenere una pensione di reversibilità, sia per ottenere la cittadinanza italiana, sia per ottenere altri benefici in concreto fruibili mediante l'accesso alle unioni civili.

Anche sul tema delle adozioni la pretestuosità gli appare evidente, in quanto, come è noto, il numero delle richieste di adozione è superiore al numero dei bambini adottabili, per cui su questo versante il nuovo istituto non viene a corrispondere ad alcuna esigenza di colmare una carenza di possibilità di accoglimento dei minori. Sotto un diverso profilo rimane stupefatto di fronte al silenzio del mondo dell'associazionismo femminile che, a fronte di una storia di battaglie sul tema dei diritti e della tutela della donna, ora tace di fronte ai fenomeni sconvolgenti e preoccupanti che si registrano sul tema della cosiddetta «maternità surrogata», nella quale si assiste alla mercificazione e allo sfruttamento del corpo di donne disperate.

Gli sembra, in conclusione, che le obiezioni sollevate al testo in esame pongano questioni profonde e meritino una riflessione particolarmente attenta da parte del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 11 giugno 2015

Plenaria**408^a Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo, con presupposti e osservazioni, e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO, esaminata la bozza di parere illustrata dal relatore, fa rilevare la necessità di alcune correzioni di tipo materiale: quanto alla prima delle condizioni ivi previste, relativa all'articolo 2, comma 10, ritiene preferibile un riferimento alle risorse disponibili anziché, più in generale, ai limiti previsti dalla legislazione vigente. Rileva, poi, un refuso sulla seconda delle condizioni poste, dal momento che l'articolo 3, al comma 3, non prevede le parole indicate. Infine, trattando dell'osservazione relativa all'articolo 25, invita a sostituire il riferimento alla legge n. 296 del 2006 con un più chiaro rinvio al fondo già interessato dall'articolo in questione.

Il relatore SANTINI (*PD*) conviene con le proposte di correzione indicate dal rappresentante del Governo, chiarendo in particolare che la seconda condizione si intendeva riferita all'articolo 4, comma 6.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) invita ad una maggiore prescrittività del parere, esprimendo condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ogni qualvolta siano rilevati difetti di copertura, nel rispetto della costante prassi della Commissione. Questo vale, tra l'altro, per le osservazioni che lo schema di parere muove agli articoli 12, 17 e 18, e al presupposto riferito all'articolo 20, comma 6. Precisa, in conclusione, che in assenza di modifiche significative nel senso indicato, l'orientamento del Gruppo che rappresenta è di voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore MILO (*CRi*) condivide l'invito della senatrice Comaroli alla trasformazione delle osservazioni in più pregnanti condizioni, aggiungendo che l'osservazione relativa all'articolo 22 appare di grande rilievo, considerata l'ampiezza dei compiti affidati al Governo con delega, e dunque il relativo impegno di risorse.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara di condividere, a sua volta, il richiamo della senatrice Comaroli, sottolineando la rilevanza delle censure mosse agli articoli 17 e 18. Più in generale, invita a considerare prioritariamente i casi di possibile scopertura finanziaria del testo, dal momento che si tratta della precipua e più delicata funzione della Commissione bilancio.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) invita ad un maggiore approfondimento del tema della stabilizzazione dei dipendenti assunti a titolo precario. Ricorda, infatti, che l'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato è stato oggetto di una specifica pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea ed è attualmente all'attenzione della Corte costituzionale italiana. Considera, quindi, necessario cogliere l'occasione del parere sul testo per individuare una soluzione sostenibile e duratura del problema.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene necessario proseguire il dibattito al termine degli stessi.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 14,30.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) interviene per esprimere, a sua volta, la preoccupazione per le parti del testo le cui coperture appaiono incerte. Ritiene, infatti, che una particolare severità nel giudizio sull'effettiva tenuta finanziaria delle disposizioni vada, in effetti, a beneficio degli operatori della scuola e degli utenti, dal momento che programmi velleitari ma privi di mezzi finanziari siano inevitabilmente destinati ad are-

narsi. Vale, dunque, la pena di corredare tutte le norme dell'importante disegno di legge delle coperture necessarie.

Il PRESIDENTE, riprendendo alcuni degli interventi svolti nella prima parte della seduta e critici sulla possibile dinamica della spesa in fase attuativa della riforma, sottolinea come il provvedimento sia corredato di una clausola di monitoraggio, che appare pienamente conforme ai vincoli contenuti nella legge di contabilità. Nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore ad illustrare una proposta di parere che tenga conto delle modifiche già discusse in apertura di seduta.

Il relatore SANTINI (PD), alla luce delle modifiche indicate, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, sia riferita anche alle attività di cui al comma 3, lettera *b*) dello stesso articolo; che il meccanismo di finanziamento previsto all'articolo 2, comma 6, sia idoneo ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri; che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 17 non diano luogo ad aumenti stipendiali o a maggior fabbisogno di personale docente; che la norma relativa alle equipollenze di cui al comma 18 dello medesimo articolo non dia luogo a benefici di *status* economico; che la copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 7 concernente l'utilizzo per l'anno 2015 di una quota pari a 90 milioni di euro delle risorse già destinate, nell'esercizio 2014, alle istituzioni scolastiche ed educative statali a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e che si limiti a prevedere una diversa finalizzazione di somme già assegnate ai medesimi soggetti e già scontate nei predetti saldi; che le attività prescritte dai commi 6 e 7 dell'articolo 3 siano già effettuate a legislazione vigente e come tali risultino pertanto neutrali dal punto di vista finanziario; che le fondazioni di cui all'articolo 6 siano già esistenti nella legislazione vigente e che i soggetti pubblici possano parteciparvi senza nuovi oneri finanziari; che il personale di cui all'articolo 8, comma 12, venga posto in mobilità obbligatoria qualora non presenti una propria istanza di trasferimento; che le facoltà affidate al dirigente scolastico dal comma 7 dell'articolo 9 non comportino la possibilità di derogare ai criteri minimi di dimensione delle classi già previsti a legislazione vigente e che eventuali riduzioni di alunni siano compensate all'interno dell'istituto di riferimento; che i commi da 10 a 13 dell'articolo 9 abbiano carattere solo ordinamentale, senza riflessi di finanza pubblica; che l'articolo 20, comma 6, non comporti un peggioramento dei saldi per gli effetti dell'alleggerimento del patto di stabilità interno e che il comma 7 non provochi contenzioso dal quale possono scaturire oneri per l'amministrazione; e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 2, comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, lettera *a*), siano inserite, in fine, le parole

«nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente»; che all'articolo 4, comma 6, dopo le parole «delle risorse» siano aggiunte le seguenti: «umane, finanziarie e strumentali»; che, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole «di destinazione» siano aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti delle facoltà assunzionali previste per ciascuna amministrazione a legislazione vigente»;

Si osserva inoltre che: «in relazione all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, vi è la necessità di un attento monitoraggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 6, in quanto le clausole di invarianza contenute nelle norme in parola potrebbero non essere sufficienti ad evitare l'insorgere di nuovi oneri; in relazione al beneficio di cui all'articolo 12, il meccanismo previsto per la carta elettronica per l'aggiornamento rischia di rappresentare un'integrazione salariale priva di corrispondente gravame fiscale, in quanto le modalità di utilizzo sembrano essere demandate ai singoli soggetti e non all'Amministrazione; sarebbe altresì opportuno che, in sede attuativa, si prevedessero idonee forme di rendicontazione delle spese effettuate, al fine di prevenire utilizzi dei fondi non in linea con le finalità di legge; in relazione agli articoli 17 e 18, risulterebbe utile l'inserimento di una clausola di salvaguardia di carattere automatico ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, per evitare scoperture degli oneri recati dai due articoli in caso di crediti d'imposta e detrazioni superiori alle quantificazioni effettuate; l'articolo 22, non risulta strettamente in linea con le prescrizioni della legge di contabilità, l'articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge di contabilità stabilisce infatti come principio di carattere generale la copertura finanziaria dei provvedimenti di delega legislativa, mentre il meccanismo previsto dal secondo periodo della stessa norma dovrebbe rappresentare una eccezione e riguardare solo le deleghe la cui complessità impedisce un'immediata quantificazione dell'onere; in relazione all'articolo 25, comma 2, appare necessario ripristinare le risorse del relativo fondo, in quanto la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 15 del testo originario del provvedimento, relativo al cinque per mille, a favore delle istituzioni scolastiche che in esso trovava le risorse di copertura e che pertanto era stato ridotto, secondo quanto asseverato dalla relazione tecnica di passaggio, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per l'anno 2018.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra, dunque, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.52, 1.61, 1.64, 1.66 e 1.70. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 1.2, 1.40 e 1.0.1. Occorre altresì valutare in relazione al testo al proposta 1.3. Occorre poi valutare la proposta 1.6 (e le analoghe 1.27, 1.28, 1.50). Occorre poi valutare la proposta

1.10 in relazione alla congruità della copertura nonché le proposte 1.23, 1.24, 1.31, 1.57, 1.58, 1.67 e 1.68.

Per quanto riguarda l'articolo 2, osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.34, 2.53, 2.65, 2.66, 2.71, 2.82, 2.84, 2.90, 2.100, 2.102, 2.109, 2.120, 2.123, 2.130, 2.145, 2.154, 2.175, 2.176, 2.182, 2.184, 2.243, 2.244, 2.245, 2.246, 2.340, 2.343, 2.344, 2.367, 2.368, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6. Occorre, poi, acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 2.2, 2.49, 2.57, 2.79, 2.80, 2.81, 2.99, 2.103, 2.113, 2.114, 2.137, 2.166, 2.167, 2.170, 2.195, 2.202, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.309 (e l'analogo 2.310), 2.338 (e l'analogo 2.341), 2.339, 2.346, 2.363, 2.369, 2.373 e 2.0.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 2.8, 2.10, 2.16, 2.28, 2.38 (con l'identico 2.39), 2.50, 2.144, 2.149, 2.226 (e gli analoghi 2.232, 2.233 e 2.234). Occorre altresì valutare le proposte 2.78, 2.112, 2.115, 2.116, 2.117, 2.128, 2.138, 2.148, 2.151, 2.165, 2.178, 2.179, 2.201, 2.228, 2.323, 2.329, 2.330, 2.333, 2.337, 2.345, 2.358, 2.359, 2.360, 2.364, 2.365, 2.366 e 2.0.4.

Per quanto riguarda l'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.49 (e l'identico 3.50), 3.51, 3.52 e 3.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione della proposta 3.3. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 3.45, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61. Occorre altresì valutare le proposte 3.33 e 3.40.

Per quanto riguarda l'articolo 4, fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.32, 4.42, 4.43 (con l'analogo 4.44), 4.81 (e identico 4.82), 4.89 e 4.90. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 4.2 e 4.23. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 4.74 (con riferimento al comma 11 del testo) e 4.78. Occorre altresì valutare le proposte 4.23, 4.35 (con l'identico 4.36), 4.46 (con l'identico 4.47), 4.77 in relazione alla congruità della copertura, 4.90 in relazione all'adeguatezza della clausola di invarianza finanziaria, e 4.91.

Per quanto riguarda l'articolo 5, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.2 e 5.3. Occorre altresì valutare la proposta 5.0.1 in relazione alla congruità della copertura.

Per quanto riguarda l'articolo 6, fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.18, 6.27, 6.40, 6.43, 6.44, 6.45, 6.0.2 e 6.0.3. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 6.19, 6.28, 6.29, 6.30, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36 e 6.41. Occorre altresì valutare le proposte 6.2, 6.14, 6.15, 6.25, 6.26, 6.42, 6.46, 6.47 e 6.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.5, 7.6, 7.16, 7.17, 7.18, 7.21, 7.23, 7.27, 7.39. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 7.8, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5. Occorre altresì valutare gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.10, 7.13, 7.20, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.42 e 7.43.

Per quanto riguarda l'articolo 8, osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti, 8.2, 8.29, 8.30, 8.31, 8.42, 8.43, 8.44, 8.52,

8.70, 8.84, 8.88, 8.96, 8.97, 8.106, 8.109, 8.110 e 8.0.4. Occorre, inoltre, acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 8.1, 8.5, 8.6, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.98, 8.99, 8.100, 8.101, 8.102, 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3. Occorre altresì valutare gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.11, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.27, 8.28, 8.32, 8.33, 8.39, 8.40, 8.41, 8.46, 8.47, 8.59, 8.60, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74 (e gli identici 8.75, 8.76, 8.77), 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.85, 8.86, 8.87, 8.89, 8.90, 8.91, 8.103, 8.104, 8.105 e 8.107.

Per quanto riguarda l'articolo 9, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.28, 9.79, 9.81, 9.82, 9.138, 9.162, 9.171, 9.175, 9.176, 9.189, 9.195, 9.223 e 9.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 9.14, 9.27, 9.226, 9.237, 9.238 e 9.254. Occorre altresì valutare le proposte 9.4, 9.8, 9.19 (in relazione al testo), 9.40, 9.41, 9.43, 9.53, 9.64, 9.66, 9.77, 9.109, 9.113, 9.148 (in relazione al testo), 9.149, 9.150, 9.151, 9.152, 9.153, 9.154, 9.155, 9.156, 9.159, 9.160, 9.161, 9.169, 9.170, 9.172, 9.173, 9.177, 9.178, 9.188, 9.198, 9.199, 9.200, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.206, 9.207, 9.208, 9.209, 9.210, 9.211, 9.212, 9.213, 9.214, 9.215, 9.216, 9.217, 9.218, 9.219, 9.220, 9.221, 9.228, 9.229, 9.230, 9.245, 9.246, 9.247, 9.248, 9.249, 9.250, 9.251, 9.252 e 9.0.2.

Per quanto riguarda l'articolo 10, osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.17, 10.18, 10.25, 10.26, 10.27, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, da 10.37 a 10.48, 10.50, da 10.53 a 10.75, da 10.77 a 10.83, da 10.85 a 10.100, 10.102, 10.104, 10.105, 10.106, 10.107, 10.108, da 10.111 a 10.125, 10.129, 10.130, 10.131, 10.132, 10.133, 10.135, 10.139, 10.140, 10.141, 10.143, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.150, 10.151, da 10.166 a 10.173, 10.178, 10.180, 10.182, 10.183, 10.185, 10.186, 10.187, 10.188, 10.190, 10.191, 10.193, 10.194, 10.195, 10.198, 10.204, 10.235, 10.236, 10.237, 10.240, 10.244, 10.247, 10.251, 10.253, 10.254, 10.255, 10.256, 10.259, 10.260, 10.279, 10.282, 10.286, 10.287, 10.293, 10.298, 10.299, 10.308, 10.316, 10.336, 10.340, 10.342, 10.343, 10.344, 10.345, 10.347, 10.348, 10.349, 10.351, 10.352, 10.353, 10.355, 10.356, da 10.0.1 a 10.0.7, 10.0.10, 10.0.11 e 10.0.12. Segnala quindi che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.19, 10.20, 10.51, 10.109, 10.110, 10.137, 10.138, 10.164, 10.165, 10.205, 10.224, 10.241, 10.263, 10.283, 10.334, 10.0.8, 10.0.9 e 10.0.13.

Occorre altresì valutare gli emendamenti 10.16, 10.21, 10.134, 10.142, 10.144, 10.145, 10.154, 10.155, 10.156, 10.174, 10.175, 10.176, 10.201, 10.202, 10.203, 10.207, 10.208, 10.210, 10.211, 10.212, 10.213, 10.214, 10.215, 10.216, 10.217, 10.218, 10.219, 10.220, 10.221, 10.222, 10.223, 10.225, 10.226, 10.227, 10.228, 10.229, 10.238, 10.239, 10.245, 10.246, 10.249, 10.250, 10.264, 10.265, 10.276, 10.277, 10.278, 10.284, 10.288, 10.295, 10.296, 10.297, 10.300, 10.333 e 10.341.

Per quanto riguarda l'articolo 11, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 11.31 e 11.51. Occorre altresì valutare gli emendamenti 11.3, 11.15, 11.24 e 11.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 12, rileva che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 12.2, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, gli identici 12.18 e 12.19, 12.26 e 12.40. Occorre altresì valutare gli emendamenti 12.4, 12.20, 12.21 e 12.22.

Per quanto riguarda l'articolo 13, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 13.29, 13.38 e 13.0.4. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 13.3, 13.4, 13.8, 13.11, 13.12, 13.42 e 13.43. Occorre altresì valutare gli emendamenti 13.19, 13.36, 13.87 e 13.86.

Per quanto riguarda l'articolo 14, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 14.1, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27 e 14.0.1. Occorre altresì valutare gli emendamenti 14.11, gli identici 14.18 e 14.19, 14.21, 14.22 e 14.28.

Per quanto riguarda l'articolo 15, comportano maggiori oneri le proposte 15.9 e 15.10, 15.0.7 e 15.0.8. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 15.3, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4. Occorre altresì valutare gli emendamenti 15.5, 15.6, 15.8, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.9, 15.0.10 e 15.0.11.

Per quanto riguarda l'articolo 16, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione della proposta 16.1. Occorre altresì valutare gli emendamenti 16.11, 16.2, 16.9, 16.3, 16.4, 16.5 e 16.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 17, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 17.3, 17.4, 17.26 e 17.0.1. Occorre altresì valutare le proposte 17.5, 17.9 (e gli analoghi 17.42, 17.10 e 17.11), 17.12, 17.18, 17.21, 17.22, 17.23 e 17.24.

Per quanto riguarda l'articolo 18, comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.11, 18.22, 18.26, 18.29, 18.35, 18.40, 18.41, 18.0.1 e 18.0.2. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 18.8, 18.9, 18.10, 18.18, 18.19, 18.20, 18.25, 18.27, 18.28, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.36, 18.37 e 18.46. Occorre altresì valutare gli emendamenti 18.6, 18.7, 18.12, 18.13, 18.14 (e gli analoghi 18.15 e 18.16), 18.21, 18.42, 18.43, 18.45 (e gli identici 18.48, 18.49, 18.50, 18.51 e 18.52) e 18.47.

Per quanto riguarda l'articolo 19, fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.10, 19.15, 19.0.3 e 19.0.4. Osserva che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione della proposta 19.5. Occorre altresì valutare in relazione al testo la proposta 19.1 e le proposte 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.5.

Per quanto riguarda l'articolo 20, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 20.32 e 20.33. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 20.19, 20.20, 20.21, 20.0.1 e 20.0.2. Occorre altresì valutare gli emendamenti 20.22, 20.29, 20.30 (e l'identico 20.31), 20.40 (e gli identici 20.41 e 20.42) e 20.43.

Per quanto riguarda l'articolo 21, occorre valutare le proposte 21.1, 21.2, 21.0.2, 21.0.4, 21.0.5 e 21.0.6.

In merito all'articolo 22, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.11, 22.30, 22.32, 22.50, 22.51, 22.52, 22.58, 22.70, 22.71, 22.72, 22.73, 22.74, 22.81, 22.89, 22.90, 22.91, 22.103, 22.104, 22.110, 22.112, 22.118, 22.121, 22.123, 22.124, 22.130, 22.131, 22.136, 22.146, 22.143, 22.156, 22.158, 22.160, 22.161, 22.162, 22.164, 22.170, 22.173, 22.178, 22.179, 22.143 e 22.0.1.

Deve acquisirsi una relazione tecnica sulle proposte 22.36, 22.75, 22.111, 22.122, 22.125, 22.126, 22.127, 22.149, 22.150, 22.152, 22.165, 22.172, 22.198, 22.199 e 22.0.2. Occorre valutare le proposte 22.33, 22.37, 22.39, 22.45, 22.55, 22.56, 22.63 (e gli analoghi 22.64, 22.65, 22.66, 22.67), 22.70, 22.78, 22.84, 22.86, (e l'identico 22.87), 22.88, 22.92, 22.93, 22.95, 22.99, 22.100, 22.107, 22.137, 22.142, 22.145 (e gli analoghi 22.146 e 22.147), 22.153, 22.154, 22.159, 22.174 (e gli analoghi 22.175 e 22.176), 22.177 e 22.195 (con l'analogo 22.196).

Quanto all'articolo 23, necessita una relazione tecnica per l'emendamento 23.7, 23.8 e 23.26. Occorre valutare le proposte 23.16 (e gli analoghi 23.17 e 23.24), 23.18 (e l'analogo 23.19), 23.20 (e l'analogo 23.21), 23.0.3 e 23.0.4.

Rispetto all'articolo 24, occorre valutare l'emendamento 24.1.

In merito all'articolo 25, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 25.1 e 25.2.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si pronuncia in senso conforme al relatore circa l'onerosità degli emendamenti 1.38 e seguenti, mentre considera necessaria la redazione di una relazione tecnica per escludere oneri in relazione alla proposta 1.2. Quanto, invece, agli emendamenti 1.40 e 1.0.1, essi comportano direttamente l'insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. L'emendamento 1.3 sarà oggetto di idonea relazione tecnica, e invita, pertanto, la Commissione a disporre un breve rinvio della sua trattazione. L'emendamento 1.6 appare oneroso, mentre la proposta 1.10 dovrebbe essere approfondita tramite relazione tecnica per escludere maggiori oneri. Quanto all'emendamento 1.23, il Governo ritiene che una clausola di invarianza finanziaria risulterebbe di maggior garanzia rispetto all'attuale testo. Indica, poi, la necessità di una relazione tecnica sull'emendamento 1.24, mentre le proposte 1.31, 1.57, 1.58 e 1.67 risultano comportare direttamente maggiori costi. La modifica 1.68, nel prevedere criteri aggiuntivi rispetto al testo, appare complessivamente onerosa rispetto alla disposizione di partenza.

Il PRESIDENTE, vista la complessità degli emendamenti riferiti all'articolo 2, invita ad esaminare le proposte relative all'articolo 3, che la Commissione potrebbe esitare nella seduta odierna, ad eccezione dei subemendamenti successivamente trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 3.49 e seguenti, ascrivendo maggiori oneri anche alla proposta 3.3. Non ritiene vi siano, invece, obiezioni di carattere finanziario sull'emendamento 3.45. Possono rilevarsi maggiori oneri relativamente alle proposte 3.54 e seguenti citate dal relatore.

Il PRESIDENTE propone di estendere il giudizio contrario anche agli emendamenti 3.33 e 3.40. Chiede al rappresentante del Governo se sull'emendamento 3.2, a carattere sostitutivo, vi sia la possibilità di realizzare una relazione tecnica positivamente verificata.

Il vice ministro MORANDO informa che sull'emendamento 3.2, così come sul precedente 1.3, sono in via di elaborazione le relative relazioni tecniche, che saranno disponibili per la prima seduta utile della prossima settimana.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'imminente avvio dei lavori del Parlamento in seduta comune, invita il relatore a formulare una proposta di parere sugli emendamenti finora esaminati.

Il relatore SANTINI (PD) propone quindi l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.52, 1.61, 1.64, 1.66, 1.70, 1.2, 1.40, 1.0.1, 1.6, 1.27, 1.28, 1.50, 1.10, 1.24, 1.31, 1.57, 1.58, 1.67, 1.68, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.0.1, 3.3, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.33 e 3.40.

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.23, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 3, ad eccezione delle proposte 1.3 e 3.2 e dei relativi subemendamenti, sui quali il parere è sospeso.

Il parere resta, altresì, sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e agli articoli da 4 al termine.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 11 giugno 2015

Plenaria**228^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere *d*) e *g*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta di parere favorevole pubblicata in allegato al resoconto, soffermandosi in particolare sul contenuto delle quattro osservazioni che costituiscono la parte dispositiva del parere.

In accoglimento delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, la relatrice propone di ribadire il carattere pubblico dell'infrastruttura e degli elementi tecnologici al fine di implementare, come previsto, tutto il sistema della fatturazione elettronica e dell'invio delle informazioni. Inoltre ritiene opportuno ampliare, in relazione al carattere opzionale del nuovo regime, le agevolazioni anche economiche per ridurre i costi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati da parte dei contribuenti.

Un'ulteriore osservazione riguarda poi il settore dei distributori automatici. Fa presente inoltre di aver proposto, in aggiunta alle quattro osservazioni, ma con una valenza attenuata, il suggerimento che il Governo possa valutare, in una prospettiva di medio periodo, l'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica dei dati di interesse fiscale, ed eventual-

mente valutarne la contestuale eliminazione di meccanismi introdotti di recente come il *reverse charge* e *split payment*.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia la discussione e la votazione della proposta di parere alla prossima seduta, ricordando che l'orario sarà definito in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

premessò che

la fatturazione elettronica è un obiettivo farò dell'Agenda Digitale Europea poiché rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, per efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. La Commissione europea ha stimato in 240 miliardi di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il 2020 venissero emesse e scambiate solo fatture elettroniche (COM n. 712/2010): per tale motivo ha avviato una serie di iniziative sia sul fronte regolamentare (ad esempio l'emanazione della Direttiva 2014/55/UE sull'uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici) sia su quello tecnico-operativo (istituendo il *Multi-stakeholders Forum on e-invoicing*), per raggiungere l'obiettivo prefissato dall'Agenda Digitale;

l'OCSE, così come la stessa Commissione europea, in più occasioni ha ufficialmente dichiarato che l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica possono migliorare il rapporto tra Amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali di questi ultimi e producendo, nel contempo, una forte spinta alla *tax compliance*.

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162);

evidenziato come il provvedimento intenda realizzare un passo avanti importante verso l'obiettivo di alleggerire gli oneri documentali a carico dei contribuenti e di rafforzare la capacità dell'amministrazione finanziaria di svolgere con maggiore efficacia la sua funzione di controllo;

rilevato come la generalizzazione del sistema di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi costituisca un elemento di stimolo importante per un più generale processo di innovazione tecnologica del Paese nel suo complesso, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione;

sottolineata l'esigenza di rafforzare il più possibile gli strumenti per incentivare l'utilizzo del sistema da parte del numero più ampio possibile di contribuenti, al fine di massimizzare i vantaggi che possono essere forniti dal sistema stesso;

evidenziato infatti come i vantaggi forniti da tali nuovi strumenti telematici sarà tanto maggiore, sia per i singoli contribuenti, sia per l'efficienza del sistema nel suo complesso, quanto più ampia sarà la loro diffusione;

rilevata pertanto la necessità che i nuovi strumenti di trasmissione e memorizzazione telematica introdotti dallo schema di decreto non siano considerati come adempimenti aggiuntivi, ma come strumenti posti a disposizione dei contribuenti per modernizzare la loro operatività quotidiana e per snellire le modalità attraverso cui adempiere ai loro obblighi tributari;

evidenziata l'opportunità di assicurare la massima flessibilità e interoperabilità delle soluzioni tecniche per la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare l'obsolescenza di tali soluzioni e per integrarle il più possibile nell'operatività delle imprese chiamate a utilizzarle;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al funzionamento dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti cui essi sono chiamati;

2) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione;

3) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravii di costi per il settore;

4) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, oltre agli incentivi già individuati dallo stesso articolo 3, anche l'esclusione della possibilità, per l'Amministrazione fi-

nanziaria, di esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore.

Con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuta il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle Entrate – in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA – dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutandone gli effetti in via sperimentale in una prima fase. Tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA, sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo. Valuti pertanto il Governo la possibilità di prevedere un'ulteriore semplificazione per i contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione di dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare contestualmente le disposizioni in materia di *reverse charge* e di *split payment* introdotte con la legge di stabilità 2015.

Plenaria**229^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*La seduta inizia alle ore 14,25**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere *d*) e *g*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana la relatrice Chiavaroli ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni.

La senatrice BELLOT (*Misto-FAL*) interviene esprimendo una valutazione favorevole sullo schema di parere, osservando peraltro l'opportunità di un'integrazione dello stesso volta a porre in risalto il tema di un più rapido adeguamento dell'infrastruttura tecnologica nazionale.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo in merito allo schema di parere, tranne che riguardo alla parte conclusiva, successiva alle osservazioni, il cui contenuto giudica negativamente. Chiede pertanto al Presidente di procedere a votazioni per parti separate, considerato anche il carattere aggiuntivo del rilievo rispetto alla restante parte del parere.

Accogliendo una proposta del senatore MOLINARI (*Misto*), la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), modifica l'osservazione 4), sopprimendo, dopo le parole «articolo 3», la parola «anche» e sostituendo la parola «possibilità» con il termine «facoltà».

Il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede di integrare l'osservazione 3) al fine di suggerire al Governo di valutare l'introduzione di agevolazioni fiscali specifiche a fronte degli eventuali costi di adeguamento tecnico a carico dei gestori di apparecchi automatici per la vendita al pubblico,

con particolare riferimento ai distributori che necessitano di un oneroso adeguamento tecnologico per rispettare l'obbligo della fatturazione elettronica.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del senatore Vacciano, purché questa risulti ampiamente condivisa e in linea con quanto riferito agli incentivi per gli altri contribuenti, riconoscendo peraltro che il provvedimento in esame ha carattere di obbligatorietà per quanto riguarda il settore della vendita per mezzo di distributori automatici.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea l'esigenza di un approccio ponderato alla questione, posta la necessità primaria di ottenere una rapida diffusione di apparecchi idonei alla trasmissione e quindi alla creazione di banche dati.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) rileva la possibilità di consistenti benefici per i gestori a fronte del processo di adeguamento tecnologico.

La senatrice GUERRA (*PD*) ritiene legittima la scelta di adottare misure incentivanti in ragione degli obiettivi complessivi del provvedimento, riguardanti i soggetti cui è riconosciuta la facoltà di aderire al sistema di trasmissione elettronica dei dati. Rileva inoltre la possibilità per le aziende interessate di conseguire vantaggi anche rilevanti a fronte di costi marginali.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritiene che lo schema di parere presentato, dai contenuti ampiamente condivisi, costituisca un apprezzabile punto di equilibrio.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*), dopo aver preannunciato la propria astensione, condivide la proposta del senatore Vacciano, giudicando ragionevole garantire specifiche agevolazioni a soggetti obbligati all'adesione al sistema di trattamento digitale dei dati, posto che la definizione delle specifiche misure spetterebbe al Governo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) specifica che la sua proposta non è da intendere nel senso di un completo rimborso a carico della finanza pubblica della spesa a carico dei soggetti obbligati all'adeguamento tecnologico, restando di competenza del Governo la valutazione sulle modalità di alleviare il sacrificio economico sopportato dalle imprese.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), facendo riferimento allo spirito della proposta avanzata dalla senatrice Bellot, integra le premesse dello schema di parere con l'auspicio di una rapida realizzazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale europea. Preso atto dell'orientamento

mento prevalente, rinuncia a integrare l'osservazione 3) nel senso proposto dal senatore Vacciano.

Richiamato il giudizio articolato espresso dal senatore Carraro, il presidente Mauro Maria MARINO ritiene accoglibile la richiesta di votazione per parti separate, in ragione dello specifico e autonomo carattere del rilievo, rispetto al parere favorevole con osservazioni. Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere comprensiva delle osservazioni, che risulta approvata con il voto di astensione dei senatori del Gruppo Misto e Lega.

Successivamente la Commissione approva anche l'ultimo capoverso del parere, sul quale preannunciano il voto contrario il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) e di astensione i senatori TOSATO (*LN-Aut*) e CIAMPOLILLO (*M5S*).

Viene quindi posta ai voti e approvata la proposta di parere nel suo complesso (nel testo pubblicato in allegato al resoconto).

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

premessi che

la fatturazione elettronica è un obiettivo faro dell'Agenda digitale europea, che si auspica realizzata in tempi brevi, poiché rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, per efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. La Commissione europea ha stimato in 240 miliardi di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il 2020 venissero emesse e scambiate solo fatture elettroniche (COM n. 712/2010): per tale motivo ha avviato una serie di iniziative sia sul fronte regolamentare (ad esempio l'emanazione della Direttiva 2014/55/UE sull'uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici) sia su quello tecnico-operativo (istituendo il *Multi-stakeholders Forum on e-invoicing*), per raggiungere l'obiettivo prefissato dall'Agenda Digitale;

l'OCSE, così come la stessa Commissione europea, in più occasioni ha ufficialmente dichiarato che l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica può migliorare il rapporto tra Amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali di questi ultimi e producendo, nel contempo, una forte spinta alla *tax compliance*;

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto del Governo n. 162);

evidenziato come il provvedimento intenda realizzare un passo avanti importante verso l'obiettivo di alleggerire gli oneri documentali a carico dei contribuenti e di rafforzare la capacità dell'amministrazione finanziaria di svolgere con maggiore efficacia la sua funzione di controllo;

rilevato come la generalizzazione del sistema di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi costituisca un elemento di stimolo importante per un più generale processo di innovazione tecnologica del Paese nel suo complesso, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione;

sottolineata l'esigenza di rafforzare il più possibile gli strumenti per incentivare l'utilizzo del sistema da parte del numero più ampio possibile di contribuenti, al fine di massimizzare i vantaggi che possono essere forniti dal sistema stesso;

evidenziato infatti come i vantaggi forniti da tali nuovi strumenti telematici sarà tanto maggiore, sia per i singoli contribuenti, sia per l'efficienza del sistema nel suo complesso, quanto più ampia sarà la loro diffusione;

rilevata pertanto la necessità che i nuovi strumenti di trasmissione e memorizzazione telematica introdotti dallo schema di decreto non siano considerati come adempimenti aggiuntivi, ma come strumenti posti a disposizione dei contribuenti per modernizzare la loro operatività quotidiana e per snellire le modalità attraverso cui adempiere ai loro obblighi tributari;

evidenziata l'opportunità di assicurare la massima flessibilità e interoperabilità delle soluzioni tecniche per la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare l'obsolescenza di tali soluzioni e per integrarle il più possibile nell'operatività delle imprese chiamate a utilizzarle;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al funzionamento dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti cui essi sono chiamati;

2) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione;

3) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravii di costi per il settore;

4) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, oltre agli incentivi già individuati dallo stesso articolo 3, l'esclusione della facoltà, per l'Amministrazione finanziaria, di

esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore.

Con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuta il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate – in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA – dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutandone gli effetti in via sperimentale in una prima fase. Tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA, sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo. Valuti pertanto il Governo la possibilità di prevedere un'ulteriore semplificazione per i contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione di dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare contestualmente le disposizioni in materia di *reverse charge* e di *split payment* introdotte con la legge di stabilità 2015.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 11 giugno 2015

Plenaria

196^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il presidente BOCCHINO (*Misto-ILC*) illustra la proposta 23.2 volta a sopprimere il comma 1 dell'articolo 23.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), nell'illustrare l'emendamento 23.10 finalizzato a sostituire il comma 1 dell'articolo 23, fa presente come l'insieme delle sue proposte emendative raccolga gli esiti dell'ascolto delle diverse istanze del mondo della scuola e abbia l'obiettivo di ridisegnare in maniera organica e costruttiva la proposta del Governo.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) interviene incidentalmente per ritirare l'emendamento 23.23. Altresì, ritira la propria firma dall'emendamento 23.22.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

In assenza di richieste di intervento, sono inoltre dati per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 24 e 25.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra l'ordine del giorno n. G/1934/19/7, unitamente agli altri ordini del giorno a sua prima firma, riguardanti in particolare la filiera della musica e il comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) oggetto, in quest'ultimo caso, dell'ordine del giorno n. G/1934/39/7.

Il presidente BOCCHINO (*Misto-ILC*) illustra gli ordini del giorno nn. G/1934/45/7, G/1934/80/7, G/1934/81/7 e G/1934/82/7 riguardanti la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, il ruolo dell'INVALSI e l'utilizzo delle trattenute stipendiali conseguenti allo sciopero del personale della scuola dello scorso 5 maggio.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) illustra poi l'ordine del giorno n. G/1934/51/7, riguardante le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS). Al riguardo, coglie l'occasione per soffermarsi sulle forti criticità connesse al piano di assunzione disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge, paventando il rischio che, in caso di mancato soddisfacimento delle aspettative giuridiche vantate da circa 50.00 docenti, l'effetto dei contenziosi giurisdizionali potrebbe avere sul bilancio dello Stato conseguenze analoghe a quelle della recente sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale sulla mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici superiori al triplo della pensione minima.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 17, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 giugno 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 55

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO
DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 11 giugno 2015

Plenaria**241^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.**La seduta inizia alle ore 8,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, in primo luogo, all'interrogazione n. 3-01902, del senatore Ruta, sulla presenza di un presidio ospedaliero DEA di II livello in Molise.

Fa anzitutto presente che il decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, contenente il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», è stato pubblicato in data 4 giugno 2015 sulla *Gazzetta Ufficiale*. Detto Regolamento ha lo scopo di avviare il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera: tale riassetto, insieme al rilancio degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e al potenziamento delle cure primarie territoriali, costituisce una fondamentale linea programmatica di cui il Servizio sanitario nazionale si deve dotare per affrontare le sfide assistenziali dei prossimi anni. La riorganizzazione del complessivo assetto di erogazione delle cure è determinata da una ampia gamma di motivazioni: fattori demografici ed epidemiologici, fattori tecnico-scientifici, una maggiore informazione e consapevolezza dei cittadini e dei pazienti sulle cure e sui propri diritti, la richiesta di integrazione con le politiche sanitarie europee, la necessità di salvaguardare la sostenibilità e di mantenere la tenuta economico-finanziaria del sistema. Il Regolamento è finalizzato alla razionalizzazione della

rete ospedaliera, fermo restando la garanzia di una piena copertura dei bisogni assistenziali dei cittadini. Lo scopo è di rendere la rete ospedaliera in grado di rispondere in maniera adeguata ai nuovi bisogni, contemperando la qualità dell'assistenza e la sicurezza delle cure con l'uso appropriato delle risorse, promuovendo la realizzazione di forme alternative al ricovero, quando le stesse rispondano più efficacemente ai bisogni di una popolazione anziana e/o non autosufficiente. Gli obiettivi di razionalizzazione devono riguardare, prioritariamente, quei servizi e quelle prestazioni che maggiormente incidono sulla qualità dell'assistenza, sia in termini di efficacia sia di efficienza. La conseguente riduzione del tasso di occupazione dei posti letto, della durata della degenza media e del tasso di ospedalizzazione, consentirà che gli attesi incrementi di produttività si possano tradurre in un netto miglioramento del Servizio sanitario nazionale nel suo complesso, nel rispetto delle risorse programmate.

Il raggiungimento di tali obiettivi – soggiunge il Sottosegretario – richiede di costruire un sistema basato, da un lato, sull'integrazione tra i servizi ospedalieri, dall'altro, sull'integrazione della rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali: l'obiettivo è quello di rendere più specifica la missione assistenziale affidata agli ospedali, in modo da consentire a tutte le componenti del sistema di svolgere il proprio specifico e definito ruolo di «presa in carico», garantendo i richiesti livelli di qualità degli interventi e rapportandosi con maggiore specificità ai contesti sociali in cui sono radicati. Questa azione di forte riorganizzazione del sistema di erogazione delle cure deve fondarsi su regole chiare, che definiscano le condizioni necessarie per garantire livelli di assistenza ospedaliera omogenei nell'intero territorio nazionale, sia in termini di adeguatezza delle strutture sia in termini di risorse umane impiegate, in rapporto al numero di pazienti serviti e al livello di complessità della struttura e della sua interazione sinergica con i poli della rete assistenziale territoriale. È stato necessario, quindi, fissare gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il concetto che sostiene la definizione degli *standard* è quello dell'ampliamento degli ambiti dell'appropriatezza, efficacia, efficienza, umanizzazione, sicurezza e qualità delle cure, fermi restando i criteri di accreditamento già fissati dalle singole Regioni in riferimento alle proprie strutture pubbliche e private, e i dettami contenuti negli atti normativi e nelle linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture. Ogni Regione, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dei bisogni della popolazione, organizzerà la propria rete di offerta, in coerenza con gli *standard* previsti e nel rispetto dei vincoli fissati dalla legge n. 135/2012, con riferimento alla dotazione di posti letto e al tasso di ospedalizzazione.

Tutto ciò premesso, segnala che la Regione Molise ha una dotazione di posti letto superiore allo standard di riferimento, che in base alla legge n. 135/2012 è di 3,7 posti letto per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e le *post acuzie*. Le medesime considerazioni valgono per il tasso di ospedalizzazione: infatti, la Regione Molise fa re-

gistrare un valore superiore allo *standard* di riferimento nazionale del 160 per mille abitanti, definito dalla legge n. 135/2012.

Riferisce, quindi, che la Regione Molise ha elaborato strategie per la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera, basate su principi di integrazione e sulla diversificazione dell'offerta in base ai livelli di complessità assistenziale, al fine di riallocare correttamente le attività ospedaliere e territoriali.

Anche in relazione a tali proposte, comunica che il Ministero della salute ha provveduto a segnalare la necessità che la Regione, nell'ambito della propria autonomia di governo, adotti con ogni tempestività le necessarie iniziative programmatiche, che devono essere atte a garantire la corretta riorganizzazione dell'offerta assistenziale, in linea con gli *standard* di riferimento nazionali, che valgono non solo a promuovere l'efficiente utilizzo delle risorse, ma soprattutto a garantire l'efficacia e la sicurezza delle prestazioni erogate.

In conclusione, e alla luce delle considerazioni svolte, assicura che il quesito posto dall'interrogante potrà essere valutato in occasione degli incontri tecnici che si svolgono periodicamente tra il Ministero della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Molise, per la definizione del Piano di intervento straordinario previsto dalla legge di stabilità per il 2015, che sarà sottoposto ad un Accordo Stato-Regioni.

Il senatore RUTA (*PD*) si dichiara soddisfatto della risposta, poiché da essa emerge un atteggiamento di apertura del Governo rispetto alla possibilità che la regione Molise si doti di una struttura DEA di II livello.

Il Sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-01948, della senatrice Rizzotti ed altri, sulla adozione di misure per fronteggiare malattie infettive veicolate dai flussi migratori.

Premette che i flussi migratori, regolari ed irregolari, costituiscono un fenomeno costante e, seppure con fluttuazioni cicliche per ciò che concerne la loro entità, destinato a durare nel tempo, con il quale il nostro Paese è chiamato a confrontarsi, stante le situazioni socio-economiche e politiche dei Paesi del vicino Oriente e dell'Africa sub-sahariana.

Riguardo agli aspetti propriamente sanitari, ricorda le numerose iniziative per l'effettuazione di azioni di sorveglianza sanitaria per verificare l'assenza di condizioni, nei migranti irregolari, che pongano un rischio per la salute pubblica, a partire dalla partecipazione del Ministero della salute all'Operazione «*Mare Nostrum*», che ha permesso di anticipare, nel corso della navigazione, i controlli che ordinariamente vengono effettuati a terra dal personale degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero, nonché di individuare situazioni sanitarie, nei migranti irregolari recuperati in mare, che effettivamente potevano rappresentare un allarme per la salute pubblica, e mettere in atto tutte le più appropriate misure di contenimento.

Soggiunge che i controlli continuano ad essere effettuati a terra, al momento dello sbarco, anche ora che l'Operazione «*Mare Nostrum*» è fi-

nita ed è subentrata «*Triton*», nonostante le grandi difficoltà incontrate dal personale degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera nello svolgimento dei loro compiti di profilassi internazionale.

Grazie a questa attività, ed al funzionamento sia del sistema routinario di sorveglianza delle malattie infettive che del sistema di sorveglianza sindromica attivato fin dal 2011, ritiene si possa affermare che in Italia, nonostante i massicci flussi migratori irregolari, non sono stati evidenziati aumenti dell'incidenza e della prevalenza di malattie infettive che richiedano interventi di sanità pubblica, né alcun focolaio epidemico è stato determinato dai flussi migratori.

Sottolinea che la sorveglianza delle malattie infettive non si esaurisce nel momento dell'arrivo, ma deve continuare, sotto la responsabilità delle strutture del Servizio sanitario nazionale, per tutta la durata della permanenza dei migranti nel territorio nazionale; a questo servono strumenti quali la sorveglianza sindromica, di cui alla circolare n. 8636 del 7 aprile 2011, emanata in occasione degli eventi della Primavera araba, quale integrazione del sistema ordinario di sorveglianza delle malattie infettive.

Riferisce che, di fatto, i sistemi di sorveglianza delle malattie infettive e i controlli effettuati ordinariamente al momento dello sbarco da parte degli USMAF non hanno evidenziato situazioni che potessero costituire una emergenza sanitaria ed hanno, comunque, permesso di gestire immediatamente, ed in modo appropriato, casi sospetti di malattie infettive di interesse del Regolamento Sanitario Internazionale, nonché altre situazioni sanitarie richiedenti immediata attenzione, sia che si trattasse di malattie infettive (morbillo, scarlattina, varicella, affezioni respiratorie, sindromi febbrili non accompagnate da altri sintomi, congiuntiviti, oltre a casi di scabbia e pediculosi, legate alle disagiate condizioni di vita prima e durante gli imbarchi), sia che si trattasse di condizioni patologiche quali ustioni, traumatismi, cardiopatie, diabete, esiti di poliomielite o altre affezioni neurologiche o di condizioni fisiologiche (stato di gravidanza), di innegabile interesse per la salute del singolo ma non per quella della collettività, con avvio dei casi verso adeguati luoghi di cura.

Precisa che la tubercolosi è una malattia endemica nel nostro Paese, anche se è una patologia relativamente rara: l'incidenza da alcuni anni è stata inferiore a 10 casi di malattia/100.000 abitanti.

Al riguardo, soggiunge che negli ultimi anni sono emersi motivi di allarme, soprattutto nelle grandi città metropolitane, a causa del progressivo deterioramento delle condizioni di vita, non solo degli immigrati ma anche delle fasce vulnerabili di popolazione in generale: tra queste fasce vulnerabili, l'incidenza di tubercolosi è fino a 4 volte maggiore rispetto alla media nazionale, la tubercolosi multiresistente è in lento ma progressivo aumento, e la proporzione di persone che completano il trattamento antitubercolare è inferiore agli standard definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

È importante considerare – sottolinea il Sottosegretario – il periodo di tempo trascorso dalla data di distacco dal Paese di origine, oltre al grado

di endemia della tubercolosi nel Paese di provenienza; infatti, il rischio maggiore di sviluppare la tubercolosi si verifica durante i primi due anni dalla data di immigrazione. I dati del sistema di notifica delle malattie trasmissibili indicano come l'insorgenza della malattia, tra i cittadini non italiani, si verifichi tra il primo ed il secondo anno dall'arrivo in Italia, a testimonianza, quindi, del riacutizzarsi a causa delle disagiate condizioni di vita di infezioni pregresse, non attive al momento dell'arrivo in Italia.

Per ciò che concerne i protocolli per la sicurezza dei lavoratori, ricorda come sia obbligo non delegabile di ciascun datore di lavoro (articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008) la valutazione di tutti i possibili rischi lavorativi, con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi professionali, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e del medico competente, incaricati ognuno per la propria parte, di eseguire le valutazioni periodiche dello stato di salute dei lavoratori e di vigilare sulla messa a disposizione di appropriati dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi identificati.

Fa presente che il Ministero della salute ha emanato molte circolari sulle misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica, ed invia costantemente a tutte le Amministrazioni interessate aggiornamenti sulla situazione epidemiologica internazionale (tutti consultabili anche sul sito del Ministero della salute – Sezione Eventi Epidemici all'estero), con le relative raccomandazioni circa le misure di profilassi più adeguate per casi specifici, come ad esempio, il richiamo della vaccinazione antipoliomielitica in relazione alla riaccensione della diffusione internazionale di poliovirus selvaggio.

Segnala, quindi, che per tutte le attività in cui vi sia rischio, anche ipotetico, di esposizione ad agenti biologici, il datore di lavoro è tenuto, sulla base delle informazioni disponibili relative alle caratteristiche delle modalità lavorative, ad effettuare la valutazione dei rischi ed ad adottare – in relazione ai rischi individuati – le misure protettive e preventive per il personale, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. Si può prescindere dall'applicazione delle misure igieniche, di cui all'articolo 273, e dall'adozione delle misure di prevenzione e controllo, di cui all'articolo 279 del citato decreto legislativo n. 81/2008, solamente se i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

Soggiunge che ogni Amministrazione ha le proprie e non delegabili responsabilità per quanto attiene alla sicurezza dei propri dipendenti, e non può esistere un protocollo «unico» che vada bene per tutte le figure professionali impegnate nelle varie fasi di recupero, sbarco e accoglienza dei migranti, perché sono diverse le situazioni, i rischi e le modalità di riduzione di questi e le misure di prevenzione.

Rileva quindi che, tra le misure di prevenzione, vanno certamente menzionate le vaccinazioni. Al riguardo, precisa che il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014, oltre alle vaccinazioni offerte attiva-

mente e gratuitamente a tutta la popolazione, e ai successivi richiami – inserite nel Calendario nazionale – contiene un apposito capitolo relativo alle vaccinazioni per i soggetti ad alto rischio, anche per ragioni occupazionali.

Fa presente che alcune vaccinazioni, specifiche per determinate categorie di lavori (come ad esempio la vaccinazione antitetanica), non sono riportate nel capitolo dedicato alle categorie a rischio del citato Piano, in quanto già previste per la popolazione generale. E' compito del medico competente, alla luce degli specifici rischi individuati, offrire ai lavoratori i richiami opportuni, o un ciclo completo, delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate indicate nel Piano, in caso di mancata evidenza dell'esecuzione in età pediatrica o di superamento della malattia bersaglio.

Per ciò che concerne il rischio di esposizione alla tubercolosi reputa necessario, altresì, precisare che la positività all'intradermoreazione di Mantoux è segno di un avvenuto contatto con il micobatterio della tubercolosi, e non di malattia tubercolare in atto, per la quale è necessaria la co-presenza di altri segni e sintomi, a cominciare da quelli radiologici; inoltre, a meno che non fosse stato fatto in passato il test, non è possibile stabilire se tale contatto sia avvenuto nel contesto del servizio di accoglienza dei migranti, ovvero in altre situazioni di esposizione. È quindi determinante la valutazione del rischio da parte del medico competente e, soprattutto, l'esecuzione del test di *screening* per la tubercolosi (così come anche per altre malattie trasmissibili) al tempo «ZERO», ovvero prima di una possibile esposizione durante lo svolgimento del lavoro, e l'esecuzione dei periodici controlli previsti dall'articolo 41 (sorveglianza sanitaria) del decreto legislativo n. 81/2008, per verificare nel tempo lo stato di salute del lavoratore.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare il Sottosegretario per la tempestività della risposta, si dichiara tuttavia insoddisfatta, in quanto ritiene che non siano stati forniti tutti i dati richiesti con l'atto di sindacato ispettivo. Saggiunge che il vero problema da affrontare non è tanto quello rappresentato dalle acuzie, ma quello costituito dalle malattie infettive *in fieri*, per le quali non sono state indicate adeguate risposte sanitarie.

Il Sottosegretario DE FILIPPO risponde, infine, all'interrogazione n. 3-01221, della senatrice Dirindin e altri, sulle criticità del nuovo sistema informativo adottato dall'AIFA.

Premette che i Registri AIFA di monitoraggio dei farmaci in fase di vendita sono stati avviati nel 2005, con lo scopo di verificare l'appropriatezza prescrittiva di alcuni medicinali, spesso innovativi e ad alto costo, di garantirne l'utilizzo e monitorare la relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale tramite un sistema condiviso in rete, comune per tutti gli utenti (medici e farmacisti) a livello nazionale.

L'evoluzione del sistema AIFA dei Registri di monitoraggio si è protratta in maniera progressiva fino all'anno 2012, e si sono sviluppate le

dinamiche di avvicinamento tra il «CINECA» e il nuovo partner tecnologico dell'AIFA, «ACCENTURE», nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, aggiudicatario nel 2012 della gara d'appalto per i servizi informativi dell'AIFA.

A seguito del passaggio di gestione del settore informatico, la vecchia piattaforma è stata chiusa in data 31 dicembre 2012.

Di tutti i Registri presenti nella vecchia piattaforma, 73 ne sono stati trasferiti alla nuova, in maniera progressiva.

Altri, che non avevano accordi di rimborso condizionato (circa 10), sono proseguiti in modalità cartacea. Alla chiusura del vecchio sistema erano presenti due modalità di analisi dati: una reportistica statica ad aggiornamento quotidiano per tutti gli utenti, una reportistica dinamica ad aggiornamento mensile per utenti regionali, con funzioni avanzate di generazione autonoma di *report*. Anche questi sistemi di reportistica sono stati interrotti dal fornitore uscente alla data del 31 dicembre 2012.

Nel luglio 2012, in considerazione dell'importanza del monitoraggio per rafforzare il nuovo sistema dei Registri, in AIFA è stata creata una specifica Unità Dirigenziale, denominata «Registri per il monitoraggio protocolli dei farmaci – Gestione dati Esperti AIFA».

A partire dal 16 gennaio 2013, sono migrati sulla nuova piattaforma quasi tutti i Registri presenti nella vecchia piattaforma CINECA (73). Nello stesso tempo, in base agli specifici mandati della Commissione Tecnico Scientifica AIFA, nel corso del 2013 sono stati realizzati 17 nuovi Registri di monitoraggio, e 15 nel solo primo semestre 2014. Come risultato, il numero dei Registri classici e piani terapeutici (PT) gestiti sulla nuova piattaforma «web» (alla data del 28 novembre 2014) aveva raggiunto quota 123 Registri attivi «on line».

Il nuovo sistema è stato impostato su un criterio diverso, basato su una vera e propria autorizzazione alla prescrizione fornita da un utente autorizzato (il direttore sanitario, non coinvolto nel sistema precedente) e l'abilitazione del Centro clinico alla prescrizione di un determinato medicinale, fornita dalla Regione di competenza.

La corretta funzione della struttura autorizzativa piramidale, e quindi la somma delle due abilitazioni sopra descritte, è – sottolinea il Sottosegretario – fondamentale ai fini dell'operatività dell'utente finale, vale a dire il medico o il farmacista.

Questa procedura è stata messa in opera nel corso del 2013, ma solo verso la fine dello stesso anno si sono risolte definitivamente alcune problematiche legate all'utilizzo della banca dati dei Centri clinici fornita dal Ministero della salute, come nuova base dati di riferimento per il censimento delle utenze. Tali problematiche sono state risolte attraverso un profondo processo di revisione della stessa banca dati ministeriale, adattandola alle esigenze del sistema di monitoraggio AIFA, che non è un sistema che agisce sulla valutazione dei dati «ex post», bensì è caratterizzato da un controllo cosiddetto «just in time» dei processi.

In sintesi, alcune delle più importanti caratteristiche dei nuovi Registri AIFA contemplano l'anagrafica unica del paziente, la tracciabilità di

tutte le operazioni, la protezione dei dati, l'informativa al medico di eventuali interazioni tra i farmaci.

Il risultato del processo di accreditamento e abilitazione delle utenze è il seguente (aggiornamento al 15 marzo 2015): medici abilitati: 24.630; farmacisti abilitati: 1.554; direttori sanitari apicali abilitati: 175; direttori sanitari di presidio abilitati: 1.128; aziende farmaceutiche: 43.

Per quanto riguarda il numero dei Registri, la situazione attuale è la seguente (aggiornamento all'8 giugno 2015): 124 Registri *on line*; 3 Registri attualmente in fase di pubblicazione; 42 Registri in arrivo (di cui 23 piani terapeutici dove la raccolta dati è unica); 11 Registri chiusi.

Nel primo semestre del 2015 sono stati attivati 10 nuovi Registri in riferimento a sei innovativi medicinali per il trattamento dell'Epatite C: Sovaldi, Olysio, Daklinza, Harvoni, Viekirax, Exviera.

Le tipologie dei Registri AIFA sono due: Registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio e piani terapeutici (PT).

L'ultima importante funzionalità di sistema, la riattivazione delle procedure di gestione dei rimborsi condizionati, è stata posticipata all'ultimo trimestre 2014 ed è in corso di realizzazione.

L'AIFA ha attivato nel 2013 una serie di consultazioni con le Regioni e con le Aziende farmaceutiche, per trovare le migliori soluzioni atte a recuperare i rimborsi condizionati collegati a trattamenti ante 2011, 2012 e 2013, che per la interruzione del vecchio sistema erano rimasti pendenti.

Il risultato di tali accordi è sintetizzato in un'apposita «Linea Guida per la gestione dei rimborsi condizionati tramite Registri su piattaforma AIFA per gli anni ante 2012, il 2012 e 2013 (15 aprile 2014)» attuata con il «Programma per l'attivazione delle procedure di rimborso condizionato – anno 2012-2013».

Tale Linea Guida, prima della sua pubblicazione, è stata preventivamente valutata dal Coordinamento delle Regioni, da Farindustria e dai Ministeri vigilanti dell'AIFA.

Nel processo di attivazione nella nuova piattaforma, è stato messo a disposizione degli utenti regionali un nuovo strumento di reportistica dinamica, tramite il quale i referenti regionali hanno la possibilità di monitorare, ciascuno per la propria Regione, l'intero ciclo dei trattamenti realizzati (prescrizioni e dispensazioni), compresi i dati basali dei pazienti monitorati ed informazioni relative all'efficacia e alla sicurezza del farmaco.

Parallelamente, strumenti di reportistica di base sono stati predisposti per le Aziende farmaceutiche, al fine di monitorare alcuni parametri essenziali di utilizzo dei farmaci. Il servizio di informazioni rilasciato alle Aziende viene finanziato attraverso un abbonamento triennale. Il costo richiesto è stato calcolato sulla base dei meri costi gestionali complessivi dei nuovi Registri e preventivamente concordato con Farindustria, attraverso uno specifico Protocollo d'Intesa, siglato il 29 maggio 2014.

Tale meccanismo finanziario consente all'AIFA di gestire questo servizio (interamente rimborsato da parte delle Aziende).

Le procedure di applicazione degli accordi di condivisione del rischio sono iniziate nel dicembre 2014, con il Registro del medicinale Tarceva.

In seguito, l'AIFA ha avviato le procedure relative ai rimborsi per i farmaci Herceptin, Zelboraf, Kadcyła, Avastin, nonché per i prodotti a base di sofosbuvir.

Sono in corso confronti continui con gli utenti del sistema e i rappresentanti regionali e industriali; il dialogo aperto con tutti gli interlocutori interessati all'utilizzo e alla fruizione dei dati dei Registri, è infatti ritenuto un elemento chiave per la messa a punto e l'ottimizzazione di strumenti regolatori come questi.

Gli accordi condizionati applicati a molti farmaci oggi sottoposti a monitoraggio, per esempio, non possono essere considerati limitati agli aspetti puramente economici di recupero di somme destinate al rimborso nei casi di fallimento terapeutico del farmaco, in quanto ciò costituisce il fallimento dell'intera filiera di sviluppo dalla ricerca di base, fino alla decisione regolatoria di immissione in commercio.

La determinazione AIFA del 17 marzo 2015 ha disciplinato le procedure per la restituzione alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, da parte delle Aziende farmaceutiche, delle somme relative all'applicazione delle procedure di rimborsabilità condizionata.

Detto provvedimento si applica ai medicinali associati a tali procedure, i cui trattamenti terapeutici sono stati acquisiti con procedura standard e chiusi nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Entro il termine del 24 marzo 2015, AIFA ha comunicato ad ogni Azienda farmaceutica il dettaglio relativo alle somme da restituire al Servizio sanitario nazionale.

Le Aziende interessate, entro il 23 giugno 2015, dovranno procedere alla restituzione delle somme loro comunicate, mediante nota di credito ed eventuale versamento diretto con bonifico bancario, emessi separatamente per ciascun prodotto.

Le stesse Aziende devono comunicare ad AIFA l'avvenuta restituzione delle somme.

Inoltre, il Sottosegretario segnala che l'AIFA, nella certezza che i Registri di monitoraggio costituiscano una cospicua fonte di informazioni ed un efficace strumento per l'appropriatezza dell'uso dei medicinali, intende condividere con la comunità scientifica un simile patrimonio informativo, divulgando i risultati provenienti dalla reale pratica clinica. A tale scopo, l'Agenzia avvierà un percorso rivolto all'analisi dei Registri e alle conseguenti attività di divulgazione, coinvolgendo i soggetti professionali interessati della comunità scientifica.

Quanto al quesito sulle criticità del sistema *helpdesk*, rappresenta che le iniziali difficoltà gestione sono in corso di superamento con l'entrata a regime del sistema. In ogni caso, fa presente che per assicurare ai pazienti

la continuità terapeutica, nell'ipotesi che il sistema per ragioni tecniche bloccasse il rilascio di un Piano terapeutico, esiste per il medico la possibilità della prescrizione temporanea in modalità cartacea (valida per tutti i Registri AIFA). Non appena la criticità è superata, le schede mancanti e/o modificate cartacee devono essere inserite a sistema.

Sul quesito relativo alla *privacy*, ribadisce che una delle caratteristiche dei nuovi registri è proprio quella di consentire la «Protezione dei dati tramite metodologie che permettono di identificare il paziente ma nello stesso tempo di de-identificare i dati aggregati ai fini dell'analisi». Ulteriori dettagli sono poi contenuti nella sezione «REPORTISTICA SAS VISUAL ANALYTICS», attualmente attiva e disponibile per l'Agenzia, i referenti regionali e le Aziende Farmaceutiche.

Precisa che la reportistica di natura amministrativa, trasmessa ai referenti regionali, contiene dati di sintesi (dimensione organizzativa in base ASL) oppure Registro (per indicazione autorizzata monitorata), i trattamenti chiusi con il dettaglio fino al reparto e analisi *trend* (trattamenti nuovi avviati e quelli avviati per dimensione organizzativa/temporale). Parallelamente, strumenti di reportistica di base sono stati resi disponibili alle aziende farmaceutiche di riferimento al fine di monitorare l'utilizzo dei farmaci di propria titolarità.

In conclusione, riferisce che in queste ultime settimane l'Agenzia ha avviato una serie di reportistiche avanzate relativamente al *Report SAS* per l'epatite C, *Report SAS* sulle confezioni erogate tramite i Registri AIFA, *Report SAS* sui rimborsi presunti (Determina del 17 marzo 2015), reportistica specifica che si è resa necessaria ai fini dell'applicazione del Decreto Farmaci innovativi.

La senatrice DIRINDIN (PD) si dichiara insoddisfatta nella risposta, che a suo giudizio non ha trattato, o lo ha fatto in maniera parziale, una serie di quesiti formulati in maniera molto specifica. Si riserva pertanto di valutare le iniziative più appropriate per acquisire le informazioni che il Governo ha omesso quest'oggi di fornire.

La PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario, dichiara così concluso lo svolgimento delle integrazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutasi ieri, dedicata allo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge n. 1611 (disciplina delle attività funerarie), è stata depositata documentazione da

parte di rappresentanti della Federazione del Comparto funerario italiano (Feder.Co.F.It.) e della Associazione italiana produttori cofani e accessori funebri.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 11 giugno 2015

Plenaria

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO comunica che il relatore Vaccari ha depositato gli emendamenti 3.10 (testo 2) e 22.0.1 (testo 3), pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto e conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti al solo emendamento 22.0.1 (testo 3), alle ore 16 di lunedì 15 giugno 2015.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) deposita l'ordine del giorno G/1676/14/13, pubblicato in allegato al resoconto, che riprende i contenuti dell'emendamento 19.0.4, ritirato nella seduta di ieri.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene incidentalmente osservando che il numero delle proposte emendative depositate dal relatore, successivamente alla chiusura del termine per la presentazione degli emendamenti, è tale da non consentire un quadro complessivo del disegno di legge, il cui impianto risulta ormai stravolto rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) propone di audire il Gestore per i servizi energetici (GSE) sulle problematiche connesse al funzionamento del sistema per la contabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica (*Emissions Trading System – ETS*).

Ritiene inoltre utile un intervento del senatore Rubbia in Commissione sui temi dei cambiamenti climatici e delle energie rinnovabili.

Il presidente MARINELLO assicura che le proposte del senatore Piccoli verranno prese in considerazione nella prossima programmazione dei lavori della Commissione, anche in considerazione di un'iniziativa di indirizzo al Governo su tali temi promossa dalla senatrice Puppato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

G/1676/14/13

PICCOLI, MANCUSO, DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

la cenere di carbone proviene dalla combustione del carbone nelle centrali termoelettriche. La sua composizione è assimilabile a quella di una pozzolana naturale vulcanica e come questa, può essere aggiunta ai calcestruzzi, ai cementi, ai laterizi e ad altri prodotti per le costruzioni per migliorarne le prestazioni in termini di resistenza meccanica e di durata nel tempo;

la cenere si presenta come materiale polverulento con granuli di dimensioni inferiori a 200 mm, del tutto confrontabili con quelli del cemento. L'impiego della cenere nel calcestruzzo può avvenire anche con parziale sostituzione del cemento, il che implica risparmio non solo in termini economici ma anche in quantità di materie prime consumate e di CO₂ prodotta;

il riutilizzo della cenere fa quindi sentire il suo effetto positivo anche sulla sostenibilità ambientale oltre che sullo sviluppo economico ed industriale del Paese;

dal punto di vista delle applicazioni, le prestazioni tecniche della cenere sono prescritte nelle norme UNI 450-1, come aggiunta minerale pozzolanica. Nonostante le raccomandazioni che derivano dagli studi dei più autorevoli organismi internazionali che segnalano da tempo la necessità di introdurre misure per favorire il recupero dei prodotti derivanti dalla combustione del carbone, al momento attuale non esistono regolamenti comunitari o interni che disciplinino l'end of waste ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente per il rifiuto costituito dalle ceneri di carbone da centrale termoelettrica. Il recupero di questa tipologia di rifiuti è quindi tuttora ancorato alla normativa transitoria, con le complicazioni che nascono da dubbi interpretativi che rischiano di sottrarre al virtuoso circuito del recupero dei rifiuti una sensibile quantità di ceneri (destinate, in alternativa, alla discarica);

attualmente, le autorizzazioni in procedura ordinaria per gli impianti che effettuano attività di recupero delle ceneri di carbone derivanti da processi di combustione in centrali termoelettriche in base all'articolo 184-ter del Codice, ammettono che l'operazione di recupero possa consi-

stere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se rispettano i parametri fissati dalle norme tecniche di settore per l'impiego dei prodotti nell'edilizia. Norme tecniche standardizzate degli organismi nazionali, comunitari e internazionali (UNI, CEN e ISO), che possono quindi già costituire una base di partenza affidabile ed oggettiva per regolamentare l'*end of waste* di questa rilevante categoria di residui di lavorazione (così come avviene già per i combustibili solidi secondari e per i rottami metallici e vetrosi disciplinati con regolamenti comunitari o nazionali),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte ad integrare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per definire i criteri che la centrale termoelettrica deve soddisfare per conseguire lo *status* di *end of waste*, stabilendo in particolare che l'operazione di recupero possa consistere nel mero controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri ambientali e tecnici definiti nelle normative tecniche di settore"

Art. 3.

3.10 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «comunque adottati.» aggiungere in fine le seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i *mobility manager* secondo le migliori tecniche e standard internazionali. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».*

Art. 22.**22.0.1 (testo 3)**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis.

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiaro ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispose uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta

giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 11 giugno 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza

Audizione del Presidente della Regione Lombardia, on. Roberto Maroni
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Roberto MARONI, *Presidente della Regione Lombardia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, la senatrice Laura FASIOLO (PD), i senatori Riccardo CONTI (FI-PDL) e Luis Alberto ORELLANA (MISTO).

Interviene Roberto MARONI, *Presidente della Regione Lombardia*, per una precisazione.

Intervengono successivamente, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato David ERMINI (*PD*), il senatore Marco SCIBONA (*M5S*), il deputato Massimo ARTINI (*MISTO-AL*), il senatore Paolo AR-RIGONI (*LNA*), i deputati Micaela CAMPANA (*PD*) e Giorgio BRANDOLIN (*PD*).

Risponde Roberto MARONI, *Presidente della Regione Lombardia*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono per precisazioni i deputati Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e Micaela CAMPANA (*PD*).

Risponde Roberto MARONI, *Presidente della Regione Lombardia*, fornendo ulteriori chiarimenti.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il Presidente Maroni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,50 alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 11 giugno 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del professor Giorgio Brosio sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgio BROSIO, *professore emerito di scienza delle finanze, Università degli Studi di Torino*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Federico D'INCÀ (*M5S*) e Giovanni PAGLIA (*SEL*), nonché le senatrici Magda Angela ZANONI (*PD*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD*).

Giorgio BROSIO, *professore emerito di scienza delle finanze, Università degli Studi di Torino*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, ringrazia il professor Brosio per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 411 di mercoledì 3 giugno 2015, 125ª seduta della Commissione Politiche dell'Unione europea (14ª), dalla sesta riga di pagina 98 fino a tutta la pagina 103 sostituire il testo con il seguente:

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 440)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La senatrice FATTORI (*M5S*), relatrice, auspica che la Commissione pervenga, attraverso la trattazione di tale affare assegnato, ad una disamina approfondita del cosiddetto «Partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti», anche mediante una serie di audizioni che facciano emergere, in modo equilibrato, i vari punti di vista in merito a tale trattato, che, effettivamente, detiene, a parere di numerosi osservatori neutrali, non poche criticità e vischiosità.

Spiega, quindi, che il TTIP è un accordo commerciale di libero scambio – definito il più grande trattato commerciale della storia, perché USA e UE complessivamente rappresentano circa la metà del PIL e un terzo del commercio mondiali – in corso di negoziazione fra Stati Uniti ed Unione Europea, che, una volta approvato, cambierà in modo considerevole la vita di tutti.

Esso mira ad abolire quanto più possibile le barriere doganali e le barriere non doganali fra USA ed UE in modo da creare un grande mercato in cui le merci, i servizi, gli investimenti possano circolare liberamente. Questo, secondo quanto affermato dalle due parti contraenti moltiplicherà gli scambi fra le due sponde dell'Atlantico, facendo, quindi, crescere il PIL. In realtà, il futuro accordo sconta non pochi aspetti problematici e desta non poche perplessità.

Infatti, mentre le barriere doganali, ossia i dazi che si pagano alle frontiere fra USA ed UE sono già molto ridotte e di solito inferiori al 3 per cento, le barriere non doganali, invece, sono numerose e molto significative e la loro abolizione o riduzione è il vero obiettivo del TTIP. Le barriere non doganali, ricorda la relatrice, fondamentalmente sono tre: gli *standards* tecnici dei prodotti e i regolamenti che presiedono alla loro produzione; le barriere sugli investimenti; qualsiasi legge o normativa che possa influenzare il libero commercio di un prodotto o di un servizio.

Occorre, pertanto, rilevare che, mentre ora le merci prodotte negli USA rispondono a *standard* diversi rispetto alle merci omologhe prodotte nell'UE – gli *standards* europei, in linea generale, sono più attenti alla protezione della salute e dell'ambiente – uniformando tali parametri, la medesima auto, il medesimo prodotto chimico, il medesimo rossetto potranno essere venduti sia negli Stati Uniti sia nell'Unione Europea.

Poiché c'è da aspettarsi che molto difficilmente gli Stati Uniti accetteranno di uniformarsi agli *standards* europei, verosimilmente, il TTIP modificherà gli *standards* europei al ribasso, cambiando in modo considerevole la vita di tutti.

La relatrice, quindi, deplora la completa mancanza di informazioni da parte delle delegazioni negoziali dell'UE e degli USA circa quali accordi siano già stati raggiunti. In effetti, non si conoscono né gli ordini del giorno delle riunioni né l'elenco di coloro che partecipano agli incontri. In proposito, le due parti adducono che la riservatezza giova al buon andamento del negoziato.

La relatrice passa poi ad illustrare un altro aspetto molto controverso del Trattato, ossia la clausola ISDS (*Investor State Dispute Settlement*). Questa clausola, dal punto di vista prettamente tecnico, è un meccanismo di composizione delle liti fra gli Stati e gli investitori stranieri ed è presente in molti trattati commerciali, fra cui il CETA.

L'UE e gli USA prevedono di inserirla nel TTIP per proteggere gli investitori stranieri dall'esproprio sia diretto che indiretto, che comunque risulta essere un concetto alquanto fumoso. Protegge, inoltre, le loro «legittime aspettative» stabilendo il diritto ad un «trattamento giusto ed equo» e «non discriminatorio» da parte dello stato in cui hanno effettuato l'investimento. Se l'investitore ritiene che i suoi diritti stabiliti dal trattato (protezione compresa) siano stati lesi da un trattamento ingiusto o discriminatorio, può intentare una causa di fronte ad un tribunale privato per chiedere il risarcimento dei danni. La causa relativa alla clausola ISDS, infatti, non viene giudicata da un tribunale ordinario ma da un collegio di arbitri che fanno capo ad un'istituzione internazionale.

Ovviamente, la presenza della clausola ISDS vincola l'operato dei governi. Qualsiasi scelta politica, qualsiasi normativa a protezione della salute, dell'ambiente, dei cittadini può minare le «legittime aspettative» di un investitore e può costituire un trattamento non «giusto ed equo» nei suoi confronti. Sono, infatti, numerosi i casi di ingenti risarcimenti che, in seguito alla clausola ISDS, gli stati hanno dovuto pagare per questioni relative alla tutela dell'ambiente e della salute.

Conclude precisando che, pur essendo vero che la clausola ISDS non vieta agli Stati di decidere alquanto, né vieta loro di attuare qualsivoglia volontà popolare, rimane tuttavia altrettanto vero che la sua presenza subordina le decisioni all'eventualità (e alla possibilità) di pagare i danni (con i soldi dei contribuenti). In tal senso, la prospettiva di una causa può scoraggiare un governo dall'intento di prendere provvedimenti vantaggiosi per i cittadini ma svantaggiosi per un investitore, e, in ultima analisi, si può ritenere che tale clausola rappresenti una sorta di assicurazione

delle imprese contro i rischi collegati al normale funzionamento della democrazia.

Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, nel dare conto dell'affare assegnato in titolo, tiene a premettere la necessità di sgombrare il campo da alcuni possibili equivoci.

Innanzitutto, il trattato di Lisbona attribuisce all'Unione europea una competenza specifica ed esclusiva nella materia commerciale e, pertanto, il negoziato in corso è legittimamente da essa esercitato, avendo gli Stati membri declinato la loro rispettiva competenza.

Si tratta, inoltre, di un accordo fondamentale per un paese come l'Italia, che basa notoriamente la crescita di molti punti del suo PIL nazionale sulle proprie capacità di *export*.

Dal loro canto, poiché gli Stati Uniti stanno impostando trattati simili con altre aree del globo, segnatamente del continente asiatico, ne consegue l'urgenza che anche l'Europa pervenga alla conclusione di tale accordo, considerato che da tempo il baricentro del commercio planetario si è spostato dall'Atlantico al Pacifico.

Pur non volendo sottacere le possibili criticità presenti nel trattato in via di definizione, non possono essere assolutamente sottovalutate le potenzialità di sviluppo economico che derivano dalla sua futura implementazione.

Rileva, peraltro, come l'esperibilità di chiamate in giudizio di Stati nazionali davanti a tribunali o a arbitrati da parte di imprese private non costituisca una novità dell'ultima ora, quanto una prassi consolidatasi da circa 30 anni.

Egli, quindi, passa ad illustrare in dettaglio il Partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti (TTIP), spiegando che si tratta di un accordo commerciale, attualmente in corso di negoziato, fra l'Unione europea e gli Stati Uniti, il cui obiettivo generale è quello di aumentare gli scambi e gli investimenti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa.

Peraltro, il 9 ottobre 2014 il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato le direttive di negoziato, che erano state adottate dal Consiglio «Affari esteri» (Commercio) il 14 giugno 2013 e che autorizzano la Commissione europea a intavolare un negoziato formale in materia di rapporti bilaterali con gli Stati Uniti. Le direttive formulano i temi e gli obiettivi da perseguire in sede negoziale attraverso i seguenti elementi chiave: accesso al mercato; questioni normative e ostacoli non tariffari; norme.

Per quanto concerne gli scambi di merci, gli obiettivi dovranno essere i seguenti: l'abolizione di tutti i dazi sugli scambi bilaterali, prevedendo tuttavia regimi di trattamento speciali per i prodotti più sensibili; un'armonizzazione dell'approccio dell'UE e degli Stati Uniti in materia di norme di origine che tenga conto degli interessi dei produttori dell'Unione; l'inserimento di una clausola sulle misure *antidumping* e compensative, la quale riconosca la possibilità di misure appropriate contro il *dumping* e

o sovvenzioni compensative conformemente alle pertinenti norme dell'OMC, nonché l'istituzione di un dialogo periodico in materia di difesa commerciale; l'introduzione di misure di salvaguardia bilaterali.

Per quanto concerne gli scambi di servizi e i diritti di stabilimento, i negoziati mirano a vincolare il livello autonomo di liberalizzazione di entrambe le parti al livello di liberalizzazione più elevato raggiunto dagli attuali accordi di libero scambio, conformemente all'articolo V del GATS (Accordo generale sul commercio di servizi), garantendo nel contempo un nuovo accesso al mercato mediante la rimozione dei rimanenti ostacoli di vecchia data.

Obiettivo dei negoziati in materia di investimenti – continua il relatore – dovrà essere quello di ottenere disposizioni sulla liberalizzazione e sulla tutela degli investimenti analoghe ai livelli più elevati che entrambe le parti abbiano negoziato finora. Tali disposizioni dovranno, fra l'altro, fondarsi sull'esperienza degli Stati membri e sulle loro migliori pratiche legate agli accordi bilaterali sugli investimenti con paesi terzi, e non pregiudicare il diritto dell'UE e degli Stati membri di adottare e applicare le misure necessarie al perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi di politica pubblica. I negoziati dovranno mirare all'inclusione di norme sul trattamento «giusto ed equo» (fra cui il divieto di misure discriminatorie), sulla tutela dall'esproprio diretto e indiretto, sulla completa sicurezza per gli investitori e gli investimenti, sulla libertà di trasferimento di fondi di capitale.

Il negoziato intende, infine, rimuovere gli ostacoli non tariffari esistenti, raggiungendo un livello «ambizioso» di compatibilità normativa in materia di beni e servizi, anche mediante il riconoscimento reciproco, l'armonizzazione e il miglioramento della cooperazione fra autorità di regolamentazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) è dell'avviso che occorra un generale supplemento di riflessione sui reali obiettivi e sulle implicazioni che tale importante accordo sarà suscettibile di generare.

Dopo aver sottolineato che il suo intero *iter* negoziale, avviato da oltre due anni, è stato caratterizzato da completa assenza di trasparenza e limitato accesso ai documenti della trattativa, reputa che sia maturo ormai il tempo per la revisione dello studio Prometeia 2013 che ipotizzava una crescita dello 0,5 per cento del PIL italiano, anche perché, nel frattempo, molti dati strategici sono mutati nello scenario economico internazionale e perché è auspicabile usare un differente modello rispetto al Mopice usato da Prometeia nello studio citato.

Esprime, infine, incertezza sulla natura «mista» di tale accordo, ai sensi del diritto dell'Unione europea, essendo, conseguentemente, dubbio che sia prevista la ratifica da parte dei Paesi degli Stati membri.

Secondo il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) è del tutto fuorviante parlare, con riferimento al TTIP, di cospirazioni o gestione criptica del relativo negoziato.

In realtà ci troviamo di fronte ad un tentativo di risposta alla globalizzazione in atto mediante la predisposizione di una nuova modalità nella produzione di ricchezza e investimenti.

Si tratta, quindi, del futuro dell'Europa, che non può rischiare di essere tagliata fuori da un processo di modernizzazione che, in ultima analisi, è cominciato trenta anni or sono.

È necessario, tuttavia, che il Senato, e in particolare la 14^a Commissione, approfondiscano il negoziato in via di svolgimento in modo corretto. Pur essendo vero che esso è frutto di una trattativa quasi biennale nell'indifferenza dei *media* e dell'opinione pubblica, tuttavia, come in qualsiasi trattativa diplomatica, gran parte dei punti negoziali devono necessariamente essere mantenuti riservati dalle parti contraenti per il normale *do ut des* contrattuale.

Inoltre, non si può dimenticare che, in materia di politica commerciale, l'Europa parla con una sola voce, in quanto, precedentemente, i suoi paesi membri hanno deciso volontariamente di cedere la loro sovranità, e, pertanto, non è possibile ora, in maniera del tutto irrealistica, chiedere di tornare indietro invocando una non ben precisata revisione dei negoziati. In tal senso, i parlamenti nazionali possono indagare e stimolare, ma non possono percorrere strade che non sono più ammesse da regole accettate, condivise e sottoscritte formalmente.

Propone, infine, che in sede di audizioni, vengano invitati soggetti in grado di fornire spiegazioni e delucidazioni sulle grandi aree tematiche rispetto alle quali il TTIP andrà ad incidere, piuttosto che assistere ad una passerella di interlocutori vuoi favorevoli e vuoi contrari al trattato in quanto tale, dal momento che, come già detto, la questione dirimente non risiede nell'accoglimento o meno dello stesso.

Seguono, quindi, ulteriori interventi del relatore COCIANCICH (*PD*) e della relatrice FATTORI (*M5S*), la quale tiene a ribadire la richiesta di sentire anche i punti di vista delle associazioni e degli studiosi che hanno formulato critiche sostanziali all'accordo in questione.

Il PRESIDENTE rammenta, inoltre, che il Presidente del Senato ha autorizzato la 10^a Commissione permanente ad esprimere il proprio parere alla 14^a Commissione in ordine al presente affare assegnato. Peraltro, in seguito a contatti intercorsi con il Presidente di quest'ultima Commissione, si è convenuto di procedere ad una designazione concordata delle personalità da audire.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

